



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 192 del 2017, proposto dagli avv.ti Giovanna Bellizzi, Nicola Catalano, Giudino Cifarelli, Roberto De Paola, Antonio Digioia, Antonio Iuliano, Antonio Melidoro, Vincenzo Montagna, Domenico Orlandi, Leonardo Pinto e Teresa Zagaria, che si rappresentano e difendono da sé medesimi ai sensi dell'art. 22, comma 3, cod. proc. amm., con domicilio eletto in Potenza Via Crispi n. 12 presso lo studio dell'avv. Pio Belmonte;

contro

Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Avv. Anna Rosa Ferrara, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

-del verbale dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera del 18.3.2017, nella parte in cui sono stati approvati il conto consuntivo del 2016 ed il bilancio preventivo del 2017 ed è stata respinta la proposta di

riconvocare l'Assemblea, in quanto con Decreto n. 26 del 16.3.2017 (notificato al Consiglio dell'Ordine di Matera il 17.3.2017) il Presidente del Tribunale di Matera aveva nominato Revisore Unico contabile dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera l'avv. Francesco Paolo De Giorgio, iscritto all'Albo degli Avvocati ed al Registro dei Revisori Contabili di Taranto, e l'art. 4 del D.M. n. 156 del 13.7.2016 prescriveva che entro il 30 aprile di ogni anno le Assemblee degli iscritti degli Ordini Circondariali degli avvocati dovevano approvare il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, "accompagnato dalla relazione" del Revisore;

-dell'art. 73 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, approvato con verbale del Consiglio dell'Ordine del 27.3.2017 e pubblicato nel sito internet dell'Ordine in data 29.3.2017, con il quale è stata disposta l'entrata in vigore di tale Regolamento "il primo gennaio successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio", cioè il 1° gennaio 2018;

-dei precedenti verbali del Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera del 6.2.2017 e del 3.3.2017, nella parte in cui rispettivamente hanno autorizzato il Presidente a convocare l'Assemblea degli iscritti per l'approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017 ed adottati i predetti conto consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017, ed anche il successivo ordine del giorno, contenuto nell'avviso del Presidente dell'Ordine dell'1.3.2017 di convocazione dell'Assemblea degli iscritti per il 18.3.2017, nella parte in cui prevede al punto 2 la discussione sulla bozza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, licenziata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 14.10.2016 e pubblicata nel sito internet in data 18.10.2016, ed al punto 4 l'approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Colavitti e Giampaolo Brienza, con domicilio eletto presso il secondo in Potenza Via San Remo n. 67;

;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Vincenzo Montagna, Leonardo Pinto e Giacomo Marchitelli, per delega dell'avv. Giuseppe Colavitti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera prima con verbale del 6.2.2017 autorizzava il Presidente dell'Ordine a convocare l'Assemblea degli iscritti per l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 156 del 13.7.2016, del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017, "facultando, altresì, il Presidente a redigere l'ordine del giorno", e poi con verbale del 3.3.2017 adottava i predetti conto consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017.

Con successivo ordine del giorno dell'1.3.2017 il Presidente del Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera convocava l'Assemblea degli iscritti per il 18.3.2017, prevedendo al punto 2 la discussione sulla bozza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, licenziata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 14.10.2016 e pubblicata nel sito internet in data 18.10.2016, ed al punto 4 l'approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017.

In data 18.3.2017 l'Assemblea degli iscritti:

1) dopo che l'avvocato Tesoriere aveva ricordato che la predetta bozza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, licenziata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del

14.10.2016 e pubblicata nel sito internet in data 18.10.2016 per eventuali osservazioni, era stata portata all'attenzione dell'Assemblea "in adempimento dell'impegno assunto in occasione della precedente Assemblea", prendeva atto non era pervenuta alcuna osservazione da parte degli Avvocati di Matera;

2) approvava il conto consuntivo del 2016 ed il bilancio preventivo del 2017, adottati con il citato verbale del Consiglio dell'Ordine del 3.3.2017, e respingeva la proposta di 11 avvocati di riconvocare l'Assemblea, basata sul Decreto n. 26 del 16.3.2017 (notificato al Consiglio dell'Ordine di Matera il 17.3.2017) del Presidente del Tribunale di Matera, di nomina, come Revisore Unico dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, dell'avv. Francesco Paolo De Giorgio, iscritto nell'Albo degli Avvocati e nel Registro dei Revisori Contabili di Taranto, e sull'art. 4 del D.M. n. 156 del 13.7.2016, il quale prescrive che entro il 30 aprile di ogni anno le Assemblee degli iscritti degli Ordini Circondariali degli avvocati devono approvare il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, "accompagnato dalla relazione" del Revisore, in quanto il predetto Decreto risultava motivato con la circostanza che dal sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Matera non era "possibile evincere gli avvocati iscritti nell'albo dei revisori dei conti" (l'art. 31 L. n. 247/2012 prevede che il Revisore unico per gli Ordini con meno di 3.500 avvocati iscritti doveva essere nominato dal Presidente del Tribunale "tra gli avvocati iscritti al Registro dei Revisori Contabili"), non tenendo conto delle circostanze che: a) il precedente Presidente del Tribunale di Matera con Decreto del 18.8.2016 aveva ritenuto che l'art. 31 L. n. 247/2012 non poteva applicarsi all'attuale Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, eletto secondo le previgenti norme del 1933, ma soltanto al prossimo Consiglio dell'Ordine, eletto secondo la nuova normativa di cui alla L. n. 247/2012, in quanto "l'immediata entrata in vigore della normativa con riferimento alla nomina del Revisore Unico determinerebbe l'anomala situazione di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che, nominato in epoca pregressa e con modalità e composizione diverse da quelle previste dalla L.

n. 247/2012 ed in regime di prorogatio, sarebbe sottoposto al controllo di un organo non previsto dalla normativa previgente”; b) il Presidente del Tribunale di Matera con nota del 10.1.2017 aveva specificato che la nomina del Revisore Unico poteva essere effettuata dopo la definitiva approvazione del Regolamento di Contabilità dell’Ordine degli Avvocati di Matera, in quanto tale Regolamento era il “necessario presupposto per l’attività del nominando Revisore Unico”; c) ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.M. n. 178 del 16.8.2016, di approvazione, in attuazione dell’art. 15, comma 2, L. n. 247/2012, del Regolamento di tenuta ed aggiornamento dell’Albo, era stata differita l’entrata in vigore dell’obbligo di inserimento nel sistema informatico di “tutti dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi”, mentre “sarebbe stato sufficiente chiedere all’Ordine l’esistenza di avvocati iscritti all’Albo in possesso della qualifica di revisori”.

Successivamente con verbale del 27.3.2017 il Consiglio dell’Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera:

1) approvava il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, che in data 29.3.2017 veniva pubblicato nel sito internet dell’Ordine, il cui art. 73 statuiva la sua entrata in vigore “il primo gennaio successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio”, cioè il 1° gennaio 2018;

2) invitava il Presidente del Tribunale a revocare il suddetto Decreto n. 26 del 16.3.2017, di nomina come Revisore Unico dell’avv. Francesco Paolo De Giorgio di Taranto, indicando gli iscritti all’Albo degli Avvocati di Matera, in possesso anche dell’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

Gli avv.ti Roberto De Paola, Antonio Digioia, Leonardo Pinto e Teresa Zagaria, che si erano opposti all’approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017, e gli avv.ti Giovanna Bellizzi, Nicola Catalano, Giudino Cifarelli, Antonio Iuliano, Antonio Melidoro, Vincenzo Montagna e Domenico Orlandi, che non avevano partecipato all’Assemblea degli iscritti del 18.3.2017, con

il presente ricorso, notificato il 5.5.2017 e depositato il 17.5.2017, hanno impugnato il suddetto verbale dell'Assemblea del 18.3.2017, nella parte relativa all'approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017, del predetto art. 73 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, approvato con verbale del Consiglio dell'Ordine del 27.3.2017 e pubblicato nel sito internet dell'Ordine in data 29.3.2017, ed anche dei citati verbali del Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera del 6.2.2017 e del 3.3.2017 e del successivo ordine del giorno, contenuto nell'avviso del Presidente dell'Ordine dell'1.3.2017 di convocazione dell'Assemblea degli iscritti per il 18.3.2017, deducendo:

1) la violazione dell'art. 31, comma 4, L. n. 247/2012 e dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 156 del 13.7.2016, in quanto, dopo la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Matera con Decreto n. 26 del 16.3.2017 (notificato al Consiglio dell'Ordine di Matera il 17.3.2017) del Revisore Unico, il conto consuntivo del 2016 ed il bilancio preventivo del 2017 non potevano essere approvati, senza la relazione del Revisore Unico, di verifica della regolarità della gestione patrimoniale; nonché la violazione dell'art. 29, comma 4, L. n. 247/2012, ai sensi del quale l'entità dei contributi, per provvedere alle spese di gestione, "è fissata in misura tale da garantire il pareggio del bilancio", in quanto il conto consuntivo 2016 registrava una disponibilità di € 11.052,23 ed il bilancio preventivo 2017 contemplava importi per entrate pari a complessivi €302.811,34 e per uscite pari a complessivi €252.333,73;

2) l'eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto il Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera con il verbale del 6.2.2017 aveva autorizzato il Presidente dell'Ordine a convocare l'Assemblea degli iscritti per l'approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017 ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 156 del 13.7.2016, ma poi l'Assemblea degli iscritti con il successivo verbale del 18.3.2017 aveva violato tale norma;

3) la violazione dell'art. 29, comma 1, lett. b), L. n. 247/2012, in quanto il

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera doveva essere approvato dal Consiglio, senza consultare l'Assemblea degli iscritti; nonché l'incompetenza, in quanto in quanto il Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera con il verbale del 6.2.2017 aveva autorizzato il Presidente dell'Ordine a convocare l'Assemblea degli iscritti per l'approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017 e non anche per il predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

4) la violazione dell'art. 31, comma 4, L. n. 247/2012 e dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 156 del 13.7.2016, in quanto tali norme non prevedono che la nomina del Revisore Unico deve essere posposta all'approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine.

Si è costituito in giudizio il Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Potenza, il quale ha dedotto:

1) l'inammissibilità per difetto di interesse, in quanto non risultano articolate censure specifiche avverso il conto consuntivo del 2016 ed il bilancio preventivo del 2017, approvati dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera del 18.3.2017, richiamando le Sentenze della III^a Sezione del TAR Lazio nn. 4485 e 4486 del 12.4.2017 e n. 4591 del 13.4.2017;

2) l'infondatezza del ricorso, in quanto, oltre alla condivisibilità del precedente Decreto del Presidente del Tribunale di Matera del 18.8.2016, il Revisore Unico, avv. Francesco Paolo De Giorgio, nominato dal Presidente del Tribunale di Matera con Decreto n. 26 del 16.3.2017, non avrebbe potuto redigere una relazione sull'esercizio finanziario del 2016, nell'ambito del quale non aveva svolto le funzioni, indicate nell'art. 72 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera del 27.3.2017, mentre, in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 156 del 13.7.2016 il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso dovevano essere approvati dall'Assemblea degli iscritti entro il 30 aprile.

Con memoria del 4.6.2017 gli avv.ti ricorrenti hanno rilevato l'omessa impugnazione da parte del Consiglio dell'Ordine del Decreto del Presidente del Tribunale di Matera n. 26 del 16.3.2017, di nomina del Revisore Unico avv. Francesco Paolo De Giorgio, iscritto nell'Albo degli Avvocati e nel Registro dei Revisori Contabili di Taranto.

All'Udienza Pubblica del 4.10.2017, il ricorso è passato in decisione e l'avv. Leonardo Pinto nella discussione orale ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, in quanto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio l'Ente Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera e non il Consiglio, che è mero organo di tale Ente (richiamando il vigente art. 26 L. n. 247/2012, ai sensi del quale sono organi dell'Ordine degli Avvocati l'Assemblea degli iscritti, il Consiglio, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori, ed anche il previgente art. 2, commi 1 e 2, D.Lgt. n. 382/1944, il quale, eccetto il Collegio dei Revisori, prevedeva gli stessi organi), e pertanto ha chiesto che il TAR non tenga conto delle difese svolte dalla parte resistente.

In considerazione della fondatezza di quest'ultima eccezione, il Collegio dichiara inammissibile la costituzione in giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera.

Comunque, va rilevato che l'eccezione di inammissibilità, sollevata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, risultava infondata, in quanto gli avvocati ricorrenti avevano fatto valere il loro interesse, finalizzato all'applicazione del suddetto art. 4, comma 1, del D.M. n. 156 del 13.7.2016, nella parte in cui prescrive che il conto consuntivo ed il bilancio preventivo non possono essere approvati, se non sono accompagnati dalla relazione del Revisore, nominato dal Presidente del Tribunale, cioè il legittimo interesse di esprimere un voto più consapevole, dopo aver letto la relazione del Revisore.

Ed in ogni caso non avrebbe potuto tenersi conto del richiamo, da parte del Consiglio dell'Ordine, delle Sentenze della III^a Sezione del TAR Lazio nn. 4485 e

4486 del 12.4.2017 e n. 4591 del 13.4.2017, in quanto esse si riferiscono alla diversa fattispecie dell'impugnazione del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense in materia di rimborsi spese e gettoni di presenza.

Nel merito, il ricorso risulta fondato con riferimento alle censure, articolate con il primo, il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, avverso l'approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017, relative alla violazione dell'art. 31, comma 4, L. n. 247/2012 e dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 156 del 13.7.2016 ed anche a quella del vizio di eccesso di potere per contraddittorietà.

Al riguardo, va precisato che non può condividersi il Decreto del Presidente del Tribunale di Matera del 18.8.2016, secondo cui l'art. 31 L. n. 247/2012, nella parte in cui prevede la nomina del Revisore, non può applicarsi al Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, eletto secondo le previgenti norme del 1933, ma soltanto al Consiglio dell'Ordine da eleggere secondo la nuova normativa di cui alla L. n. 247/2012 (in quanto "l'immediata entrata in vigore della normativa con riferimento alla nomina del Revisore Unico determinerebbe l'anomala situazione di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che, nominato in epoca pregressa e con modalità e composizione diverse da quelle previste dalla L. n. 247/2012 ed in regime di prorogatio, sarebbe sottoposto al controllo di un organo non previsto dalla normativa previgente"), attesoché l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 156 del 13.7.2016, nella parte in cui prescrive che il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo devono essere accompagnati dalla relazione del Revisore, è entrato in vigore il 12.8.2016 (cfr. l'art. 8 del predetto D.M. n. 156/2016), e da ciò discende che, dopo la nomina da parte del Presidente del Tribunale con Decreto n. 26 del 16.3.2017 del Revisore ai sensi dell'art. 31 L. n. 247/2012, il conto consuntivo del 2016 ed il bilancio preventivo del 2017 non potevano essere approvati senza la relazione del predetto Revisore.

Né risulta condivisibile la precedente nota del Presidente del Tribunale di Matera

del 10.1.2017, secondo cui la nomina del Revisore Unico può essere effettuata solo dopo l'approvazione del Regolamento di Contabilità dell'Ordine degli Avvocati di Matera, in quanto tale Regolamento sarebbe il "necessario presupposto per l'attività del nominando Revisore Unico", attesoché la nomina del Revisore Unico non risulta subordinata all'approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine.

Infatti, il Revisore può essere nominato anche nella vigenza dell'attuale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Matera, eletto secondo le previgenti norme del 1933, in quanto gli artt. 26, comma 1, lett. f), e 31 L. n. 247/2012 - nella parte in cui prevedono tra gli organi dell'Ordine Circondariale il Collegio dei Revisori di tre membri effettivi ed un supplente o di un Revisore Unico per gli Ordini con meno di 3.500 avvocati iscritti, come quello di Matera, con il compito di "verificare la regolarità della gestione patrimoniale, riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio" - non abbisognano di Regolamenti attuativi e possono essere immediatamente applicati. Nella specie, avrebbe potuto essere immediatamente applicato anche l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 156 del 13.7.2016, di approvazione del Regolamento che, in attuazione dell'art. 27, comma 3, L. n. 247/2012, disciplina il funzionamento dell'Assemblea degli iscritti.

Pertanto, dopo la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Matera con Decreto n. 26 del 16.3.2017 (notificato al Consiglio dell'Ordine di Matera il 17.3.2017) del Revisore Unico, l'Assemblea degli iscritti del Consiglio Circondariale dell'Ordine degli Avvocati di Matera avrebbe dovuto rinviare -ad una data comunque non successiva al 30.4.2017- l'approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017, al fine di consentire al Revisore, nominato dal Presidente del Tribunale, di redigere l'apposita relazione, prevista dal citato art. 4, comma 1, D.M. n. 156/2016.

Ciò, tenuto pure conto delle circostanze che l'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera non ha impugnato entro il termine decadenziale di 60 giorni il Decreto n. 26 del 16.3.2017 (notificato al Consiglio dell'Ordine di Matera il 17.3.2017) di

nomina come Revisore unico dell'avv. Francesco Paolo De Giorgio, iscritto nell'Albo degli Avvocati e nel Registro dei Revisori Contabili di Taranto, e che il Presidente del Tribunale non ha accolto l'invito formulato dal Consiglio dell'Ordine resistente con verbale del 27.3.2017 ad annullare in autotutela il predetto Decreto n. 26 del 16.3.2017.

Non possono condividersi le argomentazioni, contenute nell'impugnato verbale dell'Assemblea del 18.3.2017, di approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017, secondo cui la nomina del Revisore da parte del Presidente del Tribunale di Matera non sarebbe giustificata dalla circostanza che dal sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Matera non era "possibile evincere gli avvocati iscritti nell'albo dei revisori dei conti" (l'art. 31 L. n. 247/2012 prevede che il Revisore unico per gli Ordini con meno di 3.500 avvocati iscritti doveva essere nominato dal Presidente del Tribunale "tra gli avvocati iscritti al Registro dei Revisori Contabili"), non tenendo conto che ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.M. n. 178 del 16.8.2016, di approvazione, in attuazione dell'art. 15, comma 2, L. n. 247/2012, del Regolamento di tenuta ed aggiornamento dell'Albo, era stata differita l'entrata in vigore dell'obbligo di inserimento nel sistema informatico di "tutti dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi" e che il Presidente del Tribunale non aveva chiesto all'Ordine di Matera se vi erano avvocati iscritti all'Albo in possesso della qualifica di Revisori, come quelli indicati dal Consiglio dell'Ordine resistente nel successivo verbale del 27.3.2017.

Mentre risulta infondata l'altra censura, articolata con il primo motivo di impugnazione, relativa alla violazione dell'art. 29, comma 4, L. n. 247/2017, in quanto con l'approvazione del bilancio preventivo del 2017 l'Ordine degli Avvocati di Matera non ha voluto perseguire uno scopo di lucro, come contestato dagli avvocati ricorrenti, ma attuare l'obbligatoria finalità della predetta norma di "garantire il pareggio del bilancio", prevedendo che le entrate (stimate in complessivi € 302.811,34) fossero sicuramente superiori alle uscite (stimate in

complessivi €252.333,73).

Parimenti, infondata risulta l'impugnazione dell'art. 73 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, approvato con verbale del Consiglio dell'Ordine del 27.3.2017 e pubblicato nel sito internet dell'Ordine in data 29.3.2017, che fa decorrere l'entrata in vigore di tale Regolamento dall'1.1.2018, in quanto, sebbene l'art. 29, comma 1, lett. b), L. n. 247/2012, la cui violazione è stata dedotta con il terzo motivo, attribuisca alla competenza del Consiglio l'approvazione dei Regolamenti interni e/o in materie non disciplinate dal Consiglio Nazionale Forense, come il Regolamento di Contabilità, tale organo può consentire agli Avvocati la presentazione di osservazioni e sottoporre all'esame dell'Assemblea degli iscritti la bozza di tale Regolamento, senza abdicare alla propria funzione di approvazione dei Regolamenti, soprattutto se, come nella specie, il Consiglio aveva assunto l'impegno in una precedente Assemblea di indicare in un punto dell'ordine del giorno di una successiva Assemblea l'esame della bozza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, licenziata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 14.10.2016 e pubblicata nel sito internet in data 18.10.2016.

Infine, non risulta fondata neanche l'impugnazione del punto 2 dell'ordine del giorno, contenuto nell'avviso del Presidente dell'Ordine dell'1.3.2017 di convocazione dell'Assemblea degli iscritti per il 18.3.2017, relativo sempre alla discussione sulla bozza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera, licenziata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 14.10.2016 e pubblicata nel sito internet in data 18.10.2016, nei confronti della quale è stato dedotto con il terzo motivo di impugnazione pure il vizio di incompetenza, in quanto il Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera con il verbale del 6.2.2017, oltre ad autorizzare il Presidente dell'Ordine a convocare l'Assemblea degli iscritti per l'approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017, lo aveva anche "facultato" "a redigere l'ordine del giorno", per cui non risulta affetta

da incompetenza la decisione del Presidente dell'Ordine di inserire nel predetto ordine del giorno l'esame della suddetta bozza del Regolamento di Contabilità, tanto più, se, come già evidenziato, il Consiglio aveva assunto l'impegno in una precedente Assemblea di indicare in un punto dell'ordine del giorno di una successiva Assemblea l'esame della citata bozza del Regolamento di Contabilità.

A quanto sopra consegue l'accoglimento parziale del ricorso in esame e per l'effetto l'annullamento dell'impugnato verbale dell'Assemblea del 18.3.2017, di approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, previa declaratoria di inammissibilità della costituzione in giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, accoglie ai sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il verbale dell'Assemblea del 18.3.2017, di approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017.

Spese compensate, con la condanna dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Matera al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO